
Legge regionale 11 maggio 2010, n. 36

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

(Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 14.05.2010)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 50 della l.r. 1/2009

Art. 2 - Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 14 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 1/2009, all'articolo 50, disciplina l'organizzazione delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e all'articolo 51, disciplina le modalità di costituzione e di risoluzione del rapporto di lavoro dei responsabili di dette strutture e definisce i criteri di riferimento per la determinazione del trattamento economico spettante agli stessi;

2. Nell'attuale fase di avvio della nuova legislatura regionale e di nuova costituzione delle strutture di cui sopra, risulta opportuno modificare i criteri relativi alle modalità di costituzione delle suddette strutture, nonché i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai loro responsabili, nell'ottica di perseguire una razionalizzazione della spesa.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 1/2009

omissis (1)

Art. 2

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009

omissis (1)

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 gennaio 2009, n. 1.